

All'Ill.mo Presidente

dell' Ordine degli Psicologi della Lombardia

dott. Mauro Grimoldi

e p.c.

agli Avv.ti Remo Danovi e Maura Tina Carta

oggetto: *impugnativa della deliber. n. 304 del 28 ottobre 2010 dell'Ordine degli psicologi sull'insegnamento; giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Milano.*

Illustrissimo Presidente,

i motivi ed i temi della controversia indicata in oggetto, per cui il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso e che oggi pende presso la Corte d'Appello, Le sono noti, senza che si debba qui richiamarli. Con la presente sono ad esporle per le vie formali quanto già per le vie brevi Le è stato anticipato, e cioè che gli attuali appellanti, pur restando perfettamente convinti delle loro buone ragioni e risoluti ove occorra a percorrere fino in fondo la strada della tutela giurisdizionale, sarebbero però disposti a giungere ad una composizione della lite, nell'interesse comune dei professionisti, delle Scuole ove essi insegnano e dello stesso Ordine professionale.

In relazione a quanto disposto dalla delibera oggetto del contenzioso, il contenuto lesivo da cui i ricorrenti dissentono e si ritengono lesi è infatti un contenuto circoscritto. In estrema sintesi essi concordano sulla ***“necessità di sottolineare i pericoli sul piano della salute individuale e collettiva derivanti dalla somministrazione di strumenti e tecniche psicologiche da parte di non psicologi”***, ritengono quindi essi stessi la ***“necessità di mantenere riservato l'atto di somministrazione di qualunque genere di test e del colloquio psicologico come strumento essenziale alla prassi psicologica”*** e, infine, hanno ben presente la ***“necessità di definire, in sede nazionale e in subordine regionale, gli “atti tipici” dello psicologo al fine di dirimere le questioni riguardanti la natura degli strumenti il cui uso deve essere mantenuto riservato”***.

Su tutto questo, quindi, non c'è questione e, anzi, i professionisti e le Scuole coinvolti nel ricorso sono pienamente disponibili ad offrire all'Ordine ogni collaborazione che sarà reputata utile per il raggiungimento delle sopraesposte finalità.

La parte della deliberazione impugnata da cui i ricorrenti si ritengono lesi, e che essi chiedono all'Ordine sia espunta, riguarda invece, e solo, quella in cui è prevista ***“la piena applicabilità in sede disciplinare dell'articolo 21 del Codice Deontologico, rilevando contestualmente le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua mancata applicazione”***, senza alcun richiamo ai temperamenti che, con apposita circolare dell' Ordine nazionale e su segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stati da tempo introdotti quanto alla libertà degli stessi psicologi professionisti di diffondere la ***“conoscenze teoriche”*** che pur appartengono alla disciplina della psicologia, anche attraverso l'insegnamento rivolto a chi non è psicologo né è destinato a diventarlo.

Su questa libertà della diffusione e della possibilità dell'insegnamento a chiunque delle ***“conoscenze teoriche”*** della psicologia - fermi i divieti sopradescritti per lo svolgimento e la divulgazione del contenuto di ***“atti tipici”*** della professione - i ricorrenti non sono disponibili a deflettere; poiché essi ritengono ne vada della libertà scientifica e di insegnamento assicurata dall'art. 33 Cost.

D'altro canto, la migliore definizione degli ***“atti tipici”*** della professione di psicologo, su cui opportunamente l'Ordine si propone porre attenzione, evidentemente esso stesso ritenendola incompiuta, di per sé pare necessaria e sufficiente ad assicurare correttamente l'uso riservato degli ***“strumenti”*** dell'esercizio professionale protetto, nonché ad assicurare, in termini certi e chiari, la repressione di comportamenti abusivi e vietati per legge.

Davvero su questa base non è possibile giungere ad una composizione del contenzioso ?

Mi permetta di ricordare, solo con spirito collaborativo, che il vietare ai professionisti la diffusione e l'insegnamento delle ***“conoscenze teoriche”*** apprese in vista della professione non è proprio di nessun Ordine professionale. E ciò perché, in disparte ogni ragionamento giuridico, ciò è indispensabile alla cultura ed alla pratica professionale, per almeno due ragioni essenziali:

- è importante avere utenti consapevoli di ciò che il professionista può offrire loro (come c'è, ad es., *"l'educazione sanitaria o medica"*, credo possa esserci un' *"educazione psicologica"*, che non miri a formare professionisti ma ad indurre negli utenti la piena consapevolezza di ciò che dal professionista abilitato possono e debbono ragionevolmente attendersi);

- il bagaglio di *"conoscenze teoriche"* di una determinata categoria di professionisti ben può entrare proficuamente a far parte del processo formativo di altre professioni, senza che vi sia confusione di ruoli e violazione della protezione da accordarsi agli *"atti tipici"* (ad es., mi pare normale che, senza che per questo possano o debbano ingerirsi in *"atti tipici"* della professione di psicologo, possano utilmente avvalersi nel proprio iter formativo di *"conoscenze teoriche"* attinenti alla psicologia i *"mediatori civili"*, i *"mediatori familiari"*, gli *"operatori sociali"* e molti altri ancora).

E' su questo che mi permetto di chiedere non solo all'Ordine ma anche a Lei personalmente, come stimato Professionista ed Uomo di cultura, di voler riflettere ancora.

In attesa di un cortese riscontro, Le porgo i più rispettosi e distinti saluti

(prof. avv. Vittorio Angiolini)